



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12458 del 12 dicembre 2022, volto a verificare l’esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo da parte della società Acea Energia S.p.A.;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 12 dicembre 2022 con il quale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo è stato disposto che la società Acea Energia S.p.A. a) *sospenda provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte; b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;*

VISTA la memoria presentata da Acea Energia S.p.A., pervenuta in data 21 dicembre 2022, e la successiva comunicazione del 23 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società Acea Energia S.p.A. (di seguito “Acea”, il “Professionista” o la “Società”), attiva nella fornitura di servizi di energia elettrica e gas sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. *b*), del Codice del Consumo.

2. Le associazioni di consumatori Confconsumatori Lazio e Unione per la Difesa dei Consumatori - U.Di.Con.

II. IL FATTO

3. Sulla base delle numerose segnalazioni di consumatori e microimprese¹ e della documentazione acquisita ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, risulta che il Professionista, nel periodo maggio-ottobre 2022, ha inviato complessivamente *[omissis]** comunicazioni ai propri clienti titolari di contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo fisso, con le quali preannunciava la modifica delle condizioni economiche del rapporto di fornitura².

4. In particolare, tra il 4 maggio e il 25 luglio 2022, sulla base delle informazioni fornite dalla Società³, Acea ha inviato *[omissis]* comunicazioni di proposte di modifica unilaterale del contratto contenenti nuove condizioni economiche applicabili, con decorrenza iniziale compresa tra settembre e dicembre 2022, fornendo generiche motivazioni a sostegno delle prospettate modifiche di prezzo⁴. Tali comunicazioni nella maggior parte dei casi,

¹ Circa 30 segnalazioni, pervenute a far data dal 23 settembre 2022.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² A fronte delle comunicazioni inviate, Acea ha registrato *[omissis]* interruzioni/cessazioni della fornitura di energia elettrica o gas (che precisa non essere necessariamente dovute alla ricezione della comunicazione, in quanto il dato è stato ricavato come differenza della base clienti tra maggio e ottobre 2022).

³ Cfr. risposta alla richiesta di informazioni del 18 ottobre 2022, prot. n. 78619, resa con comunicazione del 4. novembre 2022, prot. n. 85309.

⁴ In particolare, secondo il Professionista, “A partire dall’ultimo trimestre del 2021 lo scenario energetico è sensibilmente cambiato e il prezzo dell’energia ha visto un importante incremento”, rendendo necessario un adeguamento delle offerte.

riportavano il riferimento ad una scadenza risalente nel tempo, prorogata ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura e mantenuta invariata fino ad una nuova comunicazione della medesima⁵, e il preavviso della decorrenza delle nuove condizioni economiche a partire da una scadenza successiva a quella risultante da tale proroga⁶.

5. Nello specifico, si rileva che le comunicazioni inviate ai vari consumatori avevano ad oggetto: “*PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE*” e riportavano quanto segue:

“Gentile Cliente, le condizioni economiche dell’offerta XXX relative alla tua fornitura luce indicata qui sotto sono scadute il giorno XXX e a partire da questa data le abbiamo prorogate ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura e sono attualmente in vigore.

A partire dall’ultimo trimestre del 2021 lo scenario energetico è sensibilmente cambiato e il prezzo dell’energia ha visto un importante incremento.

Il prezzo medio di riferimento dell’energia nel Servizio di Maggior Tutela per il primo semestre 2022 è di 274,6 €/MWh ovvero +327% rispetto allo stesso semestre del 2021.

Questa situazione rende necessario anche da parte nostra un adeguamento della tua attuale offerta che non applicheremo con la scadenza della stessa ma successivamente a partire dal giorno XXX e per i successivi XXX mesi.”.

Oppure: “Questa situazione rende necessario anche da parte nostra un adeguamento delle attuali offerte. Per non applicarti un prezzo bloccato che potrebbe non essere per te vantaggioso modifichiamo la tua offerta da prezzo fisso a prezzo indicizzato (PUN) che segue l’andamento del mercato. Questo a partire dal giorno XXX per i successivi XXX mesi”.

Acea, inoltre, nell’ambito della medesima comunicazione, ha indicato la facoltà del cliente di recedere senza oneri dal contratto in essere scegliendo un nuovo fornitore (“*Ti ricordiamo che, come riportato nelle condizioni generali, puoi recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal presente contratto di fornitura, scegliendo un nuovo fornitore che provvederà ad esercitare il recesso per tuo conto e in tuo nome secondo le modalità previste dalla*

⁵ Cfr. risposta Acea del 12 dicembre 2022, prot. 97429

⁶ Il richiamo sembra riferito, a seconda delle versioni delle CGF, all’art. 25.6, ai sensi del quale “*Le condizioni economiche saranno applicate per il periodo indicato nell’Allegato “Condizioni Economiche” [indicativamente 12/24 mesi] a cui il Cliente ha aderito e allo scadere del periodo le stesse si intenderanno prorogate, ferma restando la facoltà del Fornitore di applicare variazioni unilaterali ai sensi di quanto previsto al precedente art. 16”*, o all’art. 26.6, secondo cui “*Le condizioni [...] economiche saranno applicate per il periodo indicato nell’Allegato “Condizioni Economiche” [indicativamente 12/24 mesi] a cui il Cliente ha aderito. Allo scadere del periodo le stesse potranno essere modificate dal Fornitore. Il tal caso il Fornitore comunicherà, con un preavviso di almeno 90 giorni, le nuove condizioni economiche mediante una comunicazione scritta (cartacea o digitale). In assenza della predetta comunicazione, le Condizioni Economiche vigenti (a cui il Cliente ha aderito inizialmente, ovvero a lui successivamente comunicate con la modalità di cui al presente articolo) si intenderanno prorogate di tre mesi in tre mesi. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il diritto di recesso con un preavviso di un mese, dandone comunicazione mediante raccomandata da inviare o tramite il nuovo Fornitore con le modalità indicate all’articolo 8. In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente”.*

normativa vigente.”) o disattivando la fornitura (“Se invece vuoi disattivare la fornitura puoi farlo, con un preavviso di un mese, recandoti presso i nostri sportelli oppure con la web-form disponibile nell’area riservata XXX sul nostro sito XXX”) (Cfr. Figg. 1 e 2).

6. Dalle informazioni fornite da Acea risulta che i punti di fornitura ai quali sono state applicate le nuove condizioni economiche, a decorrere dal 10 agosto 2022, erano, a fine ottobre 2022, [omissis].

Fig. 1

Proposta di modifica unilaterale di contratto

le condizioni economiche dell’offerta ACEA UNICA relative alla tua fornitura luce indicata qui sotto sono scadute il giorno 31/03/2019 e a partire da questa data le abbiamo prorogate ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura e sono attualmente in vigore.

Intestatario fornitura: OMISSIS
 POD: OMISSIS
 Indirizzo di fornitura luce: OMISSIS

A partire dall’ultimo trimestre del 2021 lo scenario energetico è sensibilmente cambiato e il prezzo dell’energia ha visto un importante incremento.

Questa situazione rende necessario anche da parte nostra un adeguamento delle attuali offerte. Per non applicarti un prezzo bloccato che potrebbe non essere per te vantaggioso modifichiamo la tua offerta da prezzo fisso a prezzo indicizzato (PUN) che segue l’andamento del mercato. Questo a partire dal giorno 01/01/2023 per i successivi 12 mesi.

Le nuove condizioni economiche che ti saranno applicate sono riportate di seguito e le troverai indicate in bolletta con il nome Acea Prezzo Chiaro.

Tabella I (valori al netto di imposta)

Componenti	Unità di misura	Valore
Componente energia (incluse perdite)	F0	€/KWh
	F1	€/KWh
	F2	€/KWh
	F3	€/KWh
Commercializzazione fissa	€/anno	156,00
Sbilanciamento (incluse perdite)	€/KWh	0,000000



Acea Energia
 Sede Legale: P.le Ostiense, 2 00154 Roma
 P.IVA 07305361003 REA 1024226



Servizio Clienti
 800 36 36 36 gratuito da fisso
 06 43686205 da cellulare



Scopri di più su acea.it
 accedi all’area riservata
 o scarica l’App MyAcea Energia

Proposta di modifica unilaterale di contratto



Spread (incluse perdite)	F0	€/KWh	0,033060
	F1	€/KWh	0,033060
	F2	€/KWh	0,033060
	F3	€/KWh	0,033060

* La componente energia è pari a PUN*(1+K) dove: K è il fattore di correzione per tener conto delle perdite di rete (attualmente pari a 0,102).
 PUN: indice che ogni mese coincide con la media aritmetica del Prezzo Unico Nazionale(€/kWh) (differenziato nelle fasce orarie F1, F2 e F3 oppure monorario) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e consultabile sia sul sito www.mercatoelettrico.org che su www.mercatoelettrico.org
 Applicheremo il valore F0 nel caso di contatore non a fasce diversamente per i contatori e fasce il prezzo applicato è F1, F2 e F3 in base agli orari qui sotto indicati

Legenda fasce:

- F0 tutte le ore di tutti i giorni
- F1 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00, esclusi i giorni festivi
- F2 da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00. Sabato dalle 7:00 alle 23:00
- F3 da lunedì a sabato dalle 23:00 alle 7:00, domenica e festivi tutto il giorno

Con questa nuova offerta non sono previsti bonus, sconti o penali.

Continueranno, inoltre, ad essere addebitati i costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura e gli oneri generali (come definiti dagli Allegati alla Delibera 568/2019/R/eel e s.m.l. e periodicamente aggiornati da Arera), i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 dell’allegato A alla delibera 107/2009 (TIS), così come applicati da Terna tenendo conto delle perdite di rete, nonché il corrispettivo mercato della capacità (delibera 566/2021/R/EEL) pari al valore definito dall’Arera per il servizio di maggior tutela, tenendo conto delle perdite di rete, il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, il corrispettivo di cui all’Articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia e il corrispettivo di cui all’Articolo 25ter del TIS ai clienti finali aventi diritto al servizio a tutele graduati, così come applicati da Terna ad Acea Energia.

Tutte le componenti indicate sono da intendersi al netto delle imposte che verranno applicate. Le imposte e le relative aliquote sono consultabili sul sito dell’ ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) all’indirizzo <http://www.arera.it>

Restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali afferenti al contratto da te sottoscritto.

Fig. 2

Proposta di modifica unilaterale di contratto

Le condizioni economiche dell'offerta ACEA INSIEME relative alla tua fornitura luce indicata qui sotto sono scadute il giorno 31/03/2022 e a partire da questa data le abbiamo prorogate ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura e sono attualmente in vigore.

Intestatario fornitura: OMISSIS
POD: OMISSIS
Indirizzo di fornitura luce: OMISSIS

A partire dall'ultimo trimestre del 2021 lo scenario energetico è sensibilmente cambiato e il prezzo dell'energia ha visto un importante incremento.

Il prezzo medio di riferimento dell'energia nel Servizio di Maggior Tutela per il primo semestre 2022 è di 274,6 €/MWh ovvero +327% rispetto allo stesso semestre del 2021.

Questa situazione rende necessario anche da parte nostra un adeguamento della tua attuale offerta che non applicheremo con la scadenza della stessa ma successivamente a partire dal giorno 01/01/2023 e per i successivi 12 mesi.

Le nuove condizioni economiche che ti saranno applicate sono riportate di seguito e le troverai indicate in bolletta con il nome Acea Prezzo Bloccato.

Tabella 1 (valori al netto di imposta)

Componenti	Unità di misura	Valore	
Componente energia (incluse perdite)*	FO	€/KWh	0,220400
	F1	€/KWh	0,235387
	F2	€/KWh	0,225579
	F3	€/KWh	0,200013
Commercializzazione fissa	€/anno	90,00	
Sbilanciamento (incluse perdite)	€/KWh	0,000000	

Acea Energia
Sede Legale: P.le Ostiense, 2 00154 Roma
P.IVA 07305361003 REA 1024226

Servizio Clienti
800 38 38 38 gratuito da fisso
06 4589205 da cellulare

Scopri di più su acea.it
accedi all'area riservata
o scarica l'app MyAcea Energia

MERCATO LIBERO

Proposta di modifica unilaterale di contratto

acea energia
PO (LUC, PG GAS, PD TE)

*Applicheremo il valore FO nel caso di contatore non a fasce diversamente per i contatori a fasce il prezzo applicato è F1, F2 e F3 in base agli orari qui sotto indicati

Legenda fasce:

- FO tutte le ore di tutti i giorni
- F1 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00, esclusi i giorni festivi
- F2 da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00. Sabato dalle 7:00 alle 23:00
- F3 da lunedì a sabato dalle 23:00 alle 7:00, domenica e festivi tutto il giorno

Con questa nuova offerta non sono previsti bonus, sconti o penali.

Continueranno, inoltre, ad essere addebitati i costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura e gli oneri generali (come definiti dagli Allegati alla Delibera 568/2019/R/eel e s.m.i. e periodicamente aggiornati da Arera), i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla delibera 107/2009 (TIS), così come applicati da Terna tenendo conto delle perdite di rete, nonché il corrispettivo mercato della capacità (delibera 566/2021/R/EEL) pari al valore definito dall'Arera per il servizio di maggior tutela, tenendo conto delle perdite di rete, il corrispettivo di cui all'articolo 25 del TIS ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, il corrispettivo di cui all'articolo 25bis del TIS ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia e il corrispettivo di cui all'articolo 25ter del TIS ai clienti finali aventi diritto al servizio a tutele gradualmente, così come applicati da Terna ad Acea Energia.

Tutte le componenti indicate sono da intendersi al netto delle imposte che verranno applicate. Le imposte e le relative aliquote sono consultabili sul sito dell' ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) all'indirizzo <http://www.arera.it>

Restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali afferenti al contratto da te sottoscritto.

7. In data 10 agosto 2022 è entrato in vigore l'art. 3 del Decreto-Legge 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. Decreto Aiuti *bis*), convertito in Legge del 21 settembre 2022, n. 142 ai sensi del quale: "1. *Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia*

di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.

8. A seguito dell'entrata in vigore della predetta norma, vari consumatori, invocando la sospensione dell'efficacia delle modifiche unilaterali del prezzo precedentemente comunicate ma non ancora perfezionate, hanno presentato apposito reclamo ad Acea, la quale ha rigettato le istanze adducendo quale motivazione -di carattere *standard*- l'asserito perfezionamento della modifica alla data della notifica della relativa comunicazione al consumatore, con una risposta del seguente tenore: *“Gentile Cliente, in merito alla Sua richiesta, e dalle verifiche effettuate dalla Scrivente Società, Le comunichiamo che in data XXX, è stato destinatario della lettera di modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto relative alla fornitura di gas naturale/energia elettrica.*

La sopra citata lettera di modifica unilaterale, che troverà anche in allegato alla presente, Le è stata inviata prima della pubblicazione del Decreto Aiuti Bis in Gazzetta ufficiale avvenuta in data 10 agosto 2022 e quindi è stata perfezionata entro i termini previsti dalla legge” (enfasi aggiunta).

Per questo motivo Le confermiamo che procederemo con l'applicazione della nuova offerta XXX, avente le condizioni economiche riportate in tabella sottostante, nelle tempistiche indicate nella lettera a Lei pervenuta.”⁷. (Cfr. Fig. 3).

Fig. 3

Gentile Cliente,

in merito alla Sua richiesta, e dalle verifiche effettuate dalla Scrivente Società, Le comunichiamo che in data 19/07/2022, è stato destinatario della lettera di modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto relative alla fornitura di gas naturale/energia elettrica.

La sopra citata lettera di modifica unilaterale, che troverà anche in allegato alla presente, Le è stata inviata prima della pubblicazione del Decreto Aiuti Bis in Gazzetta ufficiale avvenuta in data 10 agosto 2022 e quindi è stata perfezionata entro i termini previsti dalla legge.

Per questo motivo Le confermiamo che procederemo con l'applicazione della nuova offerta ACEA FASTCLICK, avente le condizioni economiche riportate in tabella sottostante, nelle tempistiche indicate nella lettera a Lei pervenuta

9. Particolarmente significativa, a tal proposito, è la replica fornita da Acea, in data 27 settembre 2022, al reclamo inviato da un legale per conto del proprio cliente, in data 22 settembre 2022⁸, nella quale il Professionista, dopo aver

⁷ Cfr., a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalazioni del 23 settembre 2022, prot. n. 71945 e successive integrazioni; del 12 ottobre 2022, prot. n. 77037 e successive integrazioni; del 17 ottobre 2022, prot. n. 77943 e successive integrazioni.

⁸ Cfr. segnalazione del 23 settembre 2022, prot. n. 71945 e successive integrazioni.

fornito un riscontro (in data 1° settembre a una comunicazione di inefficacia della modifica unilaterale inviata dall'avvocato in data 24 agosto) basato sul modello appena riportato, ha argomentato ulteriormente la propria posizione in merito al preteso perfezionamento della predetta modifica alla data “*di ricezione o presunta ricezione della comunicazione da parte del cliente*”, data la natura di quest'ultima di dichiarazione unilaterale recettizia:

“Gentile Avvocato, replichiamo alla Sua comunicazione per chiarirle quanto segue.

Come a Lei noto, l'art. 3, comma 2 del DL Aiuti bis convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, stabilisce che sono inefficaci i preavvisi comunicati per le finalità di modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto in relazione alla definizione del prezzo prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Trattandosi di una dichiarazione unilaterale recettizia, il perfezionamento della modifica contrattuale avviene alla data di ricezione o presunta ricezione della comunicazione da parte del cliente (enfasi aggiunta). Il Codice di Condotta Commerciale, che non è in contrasto con l'art. 3, comma 2 sopra citato, stabilisce una presunzione relativa di conoscenza per cui, fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del venditore.

Nel suo caso, la modifica comunicata in data 19 luglio u.s., è stata a lei recapitata in data 25 luglio u.s., pertanto le modifiche contrattuali si sono perfezionate in pari data e ben prima del 10 agosto u.s. Viceversa la data di decorrenza, ossia la data di efficacia delle nuove condizioni che le abbiamo indicato (nel suo caso, 01/01/2023) non riguarda e non è da confondersi con il perfezionamento delle modifiche contrattuali, già avvenuto, ma rappresenta esclusivamente il termine iniziale di applicazione delle nuove condizioni”.

Peraltro, nel caso di specie, la modifica unilaterale comporta il passaggio dall'offerta “Fastclick” a prezzo fisso, sottoscritta a dicembre 2021, con validità 12 mesi e con proroga automatica, a una nuova offerta, denominata “Acea Prezzo Chiaro”, a prezzo variabile. In calce al contratto sottoscritto dal segnalante, inoltre, è presente la seguente precisazione:

“Luce 100% Green. L'offerta prevede che l'energia elettrica fornita è attestata da “Garanzia d'Origine” ossia dalla certificazione elettronica che attesta l'origine rinnovabile delle fonti utilizzate per la produzione di energia elettrica. Acea Energia si impegna al rispetto della disciplina stabilita dalla delibera AREG/elt/104/11 e s.m.i.”.

10. Un altro consumatore ha lamentato il passaggio, a seguito di una “Proposta di modifica unilaterale del contratto” pervenuta in data 25 marzo 2022, a partire dai consumi relativi al mese di settembre, dall'offerta luce “Acea Unica” all'offerta “Acea Prezzo Bloccato”, con conseguente aumento del prezzo del Kwh in fattura rilevato dallo stesso da 0,089 € a tariffe oscillanti

tra 0,164 e 0,189 €⁹.

11. Successivamente al 14 settembre 2022, Acea ha inviato ad altri clienti [omissis] comunicazioni con le quali, diversamente dalle precedenti missive, indicava le nuove condizioni economiche applicabili a seguito della scadenza -imprecisata- dell'offerta vigente, nonché la data di decorrenza delle stesse. Le missive, che riportavano in epigrafe "**PROPOSTA DI RINNOVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE. Offerta XXX per la tua fornitura di gas naturale - Comunicazione delle nuove condizioni economiche**", avevano il seguente, generico, contenuto: "**ti ricordiamo che le condizioni economiche dell'offerta relative alla tua fornitura gas indicata qui sotto sono in scadenza.**

Ti comunichiamo quindi le nuove Condizioni economiche dell'offerta che saranno valide ed efficaci dal giorno XXX e per i successivi XXX mesi.

Restano invariate le Condizioni Generali di Contratto già applicate alla fornitura nella vigenza dell'offerta in scadenza e ad oggi consultabili nel nostro sito XXX.

Ti ricordiamo che, come riportato nelle condizioni generali, puoi recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal presente contratto di fornitura, scegliendo un nuovo fornitore che provvederà ad esercitare il recesso per tuo conto e in tuo nome secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Se invece vuoi disattivare la fornitura puoi farlo, con un preavviso di un mese, recandoti presso i nostri sportelli oppure con la webform disponibile nell'area riservata XXX sul nostro sito XXX".

12. Acea, quindi, nella medesima comunicazione e analogamente alle lettere inviate prima della fine di luglio 2022, ha indicato la facoltà del cliente di recedere senza oneri dal contratto in essere o scegliendo un nuovo fornitore o disattivando la fornitura (Fig. 4).

⁹ Cfr. segnalazione del 5 dicembre 2022, prot. n. 95723.

Fig. 4

Proposta di rinnovo delle condizioni economiche


PIÙ ECO, PIÙ SMART, PIÙ TE

Roma, 20/10/2022

Offerta Acea Chiara Casa per la tua fornitura di gas naturale - Comunicazione delle nuove condizioni economiche.

ti ricordiamo che le condizioni economiche dell'offerta relative alla tua fornitura gas indicata qui sotto sono in scadenza.

Intestatario fornitura: OMISSIS

PDR: OMISSIS

Indirizzo di fornitura gas: OMISSIS

Ti comuniciamo quindi le nuove Condizioni economiche dell'offerta che saranno valide ed efficaci dal giorno 01/02/2023 e per i successivi 12 mesi.
Restano invariate le Condizioni Generali di Contratto già applicate alla fornitura nella vigenza dell'offerta in scadenza e ad oggi consultabili nel nostro sito [aceea.it](http://www.aceea.it).

Ti ricordiamo che, come riportato nelle condizioni generali, puoi recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal presente contratto di fornitura, scegliendo un nuovo fornitore che provvederà ad esercitare il recesso per tuo conto e in tuo nome secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Se invece vuoi disattivare la fornitura puoi farlo, con un preavviso di un mese, recandoti presso i nostri sportelli oppure con la web-form disponibile nell'area riservata MyAcea Energia sul nostro sito www.aceea.it.

La nuova offerta Acea Chiara Casa ti permetterà di pagare il gas in base all'andamento del mercato all'ingrosso e ti garantirà la massima trasparenza, infatti, in qualsiasi momento potrai verificare il valore dell'indice PSV che ti applichiamo per il gas sul nostro sito www.aceea.it.

Ti inviamo con questa comunicazione i documenti economici dell'offerta dove puoi trovare tutti i dettagli della stessa.

La nuova offerta gas è con compensazione delle emissioni di CO2 ottenuta tramite l'acquisto di crediti di carbonio certificati.

Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del tuo consumo effettivo puoi utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

Se non l'hai ancora fatto, ti invitiamo a iscriverti al nostro programma fedeltà Acea con Te, che ti riserva ogni giorno sorprese e premi per te e la tua famiglia, oltre alla possibilità di partecipare ad eventi esclusivi.
L'iscrizione è semplice e gratuita, ti aspettiamo su www.aceaconte.it

Cordiali saluti,
Acea Energia

13. Dunque, a partire da metà settembre 2022, ovvero dopo l'entrata in vigore del decreto suddetto che ha sospeso l'efficacia delle modifiche unilaterali, Acea ha mutato - solo formalmente- l'oggetto delle missive (da "Proposta di modifica unilaterale" a "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche") continuando, nella sostanza, a comunicare le modifiche del prezzo della fornitura, riconoscendo alla controparte lo speculare diritto di recesso dal contratto, senza oneri.

14. A conferma del cambiamento, meramente formale, del contenuto delle comunicazioni inviate dal Professionista alla propria clientela, rileva, tra le altre, la denuncia di una consumatrice che ha segnalato di aver ricevuto due missive, relative a due utenze gas a lei intestate e localizzate presso il medesimo indirizzo, con le quali la stessa Acea comunicava le nuove condizioni economiche dei contratti di fornitura. Tuttavia, nella prima lettera, del 10 agosto 2022, la Società comunicava la "Proposta di modifica unilaterale" delle condizioni economiche applicabili ad una delle due offerte, asseritamente in scadenza in data 30 novembre 2022, mentre la seconda

lettera, del 16 settembre 2022, recava una “*Proposta di rinnovo delle condizioni economiche*”, contenente la “*Comunicazione delle nuove condizioni economiche*”, destinate a sostituire, a decorrere dal 1° dicembre 2022, quelle indicate come “*in scadenza*” imprecisata¹⁰.

15. In entrambe le comunicazioni risulta quindi non chiara per il consumatore la scadenza delle condizioni economiche di fornitura, nel primo caso sulla base di un ripetuto rinnovo tacito di condizioni economiche pattuite in tempi risalenti, nel secondo caso il dato relativo alla scadenza è totalmente omissivo.

16. A seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità del 18 ottobre 2022, Acea ha sostenuto “*Con espresso riferimento alle comunicazioni di modifica unilaterale inviate dopo la data del 25 luglio e sino all’11 agosto*” di essersi “*spontaneamente determinata a non applicare le modifiche indicate nelle suddette comunicazioni intendendone sospesa l’efficacia in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Legge 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti bis), convertito in Legge 21 settembre 2022, n.142*”. Quindi, la Società ha affermato che, a far data dall’entrata in vigore dell’articolo 3 del DL 115/2022, “*nelle comunicazioni di modifica unilaterale, ha ricordato, conformemente a quanto previsto dalla richiamata disciplina regolatoria, a tutti i clienti destinatari delle modifiche unilaterali la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il recesso dal contratto di fornitura, secondo i termini previsti dalle condizioni generali di contratto*”.

17. Anche con riferimento alle comunicazioni relative alle “*Proposte di rinnovo*”, inviate a decorrere da metà settembre 2022, Acea ha ricevuto reclami e comunicazioni di inefficacia, alle quali ha risposto con un nuovo *format* di rigetto basato sull’inapplicabilità dell’articolo 3 del DL 115/2022 ai rinnovi a scadenza, del seguente tenore:

“*Gentile cliente,*

La lettera di rinnovo delle condizioni economiche risulta invece valida ed efficace poiché non rientrante dell’ambito di applicazione del DL Aiuti Bis trattandosi appunto di un rinnovo a scadenza dell’attuale offerta e non di una modifica unilaterale di un’offerta nel corso della sua vigenza.”¹¹, senza tuttavia fornire neppure in tale sede la puntuale informazione relativa all’effettiva scadenza dell’offerta.

18. In proposito, assume particolare rilievo la situazione di un segnalante¹² che, avendo ricevuto in data 17 giugno 2022 una “*Proposta di modifica unilaterale di contratto*” in relazione alla fornitura di energia elettrica e in data 17 ottobre 2022 una “*Proposta di rinnovo delle condizioni economiche*” della fornitura di gas naturale, ha ricevuto, in risposta ai due reclami inviati, due

¹⁰ Cfr. segnalazione del 20 ottobre 2022. prot. n. 79684. Analoga situazione è riferita nella segnalazione del 17 novembre 2022. prot. n. 90833, con riferimento alle forniture di energia elettrica e gas.

¹¹ Cfr. ad es. segnalazione del 30 novembre 2022. prot. n. 94515, alla quale è allegata una risposta, conforme allo *standard* indicato, fornita da Acea in data 29 novembre 2022.

¹² Cfr. segnalazione dell’8 novembre 2022. prot. n. 86139.

rigetti modellati ciascuno sul *format* relativo alla tipologia di proposta ricevuta (e, quindi, rispettivamente giustificati con l'avvenuto perfezionamento della modifica e con l'inapplicabilità della disposizione del DL 115/2022 ai rinnovi a scadenza).

III. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 12 DICEMBRE 2022 N. 30397

19. L'Autorità, con delibera adottata in data 12 dicembre 2022, ha disposto che, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3 del Regolamento, la società Acea Energia S.p.A. sospendesse l'applicazione delle nuove condizioni economiche relative alle forniture di energia elettrica e gas inviate alla propria clientela, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati tale sospensione, riconoscendo a coloro che hanno esercitato il diritto di recesso - a seguito delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data - la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche.

20. In particolare, l'Autorità, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del Professionista, ritenendo che le modifiche delle condizioni economiche preannunciate, sia prima sia dopo l'agosto 2022, configurassero l'esercizio dello *ius variandi*, idoneo ad incidere su un elemento essenziale del rapporto di fornitura, in quanto la presunta scadenza delle offerte è apparsa artificiosamente prospettata da Acea alla propria clientela, al solo scopo di aggirare l'inibizione relativa alle modifiche unilaterali del prezzo dell'energia elettrica e del gas introdotta dal legislatore con l'art. 3 del D.L. 115/2022.

21. Sotto il profilo del *periculum in mora*, è stata rilevata l'indifferibilità dell'intervento poiché la condotta sopra descritta era in atto ed era caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto idonea ad indurre in errore, nelle more del procedimento, tutti i destinatari delle comunicazioni sopra descritte in merito alla pretesa inapplicabilità dell'art. 3 del DL 115/2022, nonché a ostacolarne ingiustamente l'esercizio dei diritti previsti da tale norma fino alla scadenza del 30 aprile 2023, arrecando agli stessi considerevoli danni economici, a seguito dell'applicazione di condizioni economiche fortemente peggiorative (pari anche a 4 o 5 volte quelle previste dall'offerta corrente).

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

22. Nella relazione di ottemperanza pervenuta in data 19 dicembre 2022¹³, la società Acea Energia ha comunicato le misure proposte per dare attuazione al provvedimento cautelare *inaudita altera parte* del 12 dicembre 2022.

23. Con riguardo al punto *sub a)* del dispositivo del predetto provvedimento, il Professionista ha dichiarato preliminarmente che intende sospendere provvisoriamente l'applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di modifica unilaterale/rinnovo.

24. A tal fine, nel mese di gennaio 2023 la Società invierà a ciascun consumatore interessato dalle comunicazioni di modifica unilaterale o rinnovo (fatti salvi eventuali problemi di recapito o variazione anagrafica) una comunicazione nella stessa forma per informarli della sospensione dell'applicazione delle nuove condizioni economiche fino al 30 aprile 2023 e, qualora queste siano già applicate, del ripristino delle condizioni vigenti al momento della comunicazione. In ogni caso, Acea Energia ha precisato che applicherà a partire dal 30 aprile 2023 le nuove condizioni già comunicate.

25. Con riguardo al punto *sub b)* del dispositivo del provvedimento cautelare, il Professionista ha dichiarato che ai consumatori che, secondo le stime dello stesso, hanno esercitato il proprio diritto di recesso dalla fornitura in essere a seguito della modifica/rinnovo delle condizioni economiche (individuati in *[omissis]*) verrà inviata nel mese di gennaio 2023 una comunicazione corredata da un modulo (da restituire compilato entro il 30 gennaio) per avvalersi della possibilità di ritorno in fornitura presso Acea alle precedenti condizioni economiche.

26. Peraltro, il Professionista ha precisato che i tempi dello *switching* comporteranno, verosimilmente, che tale ritorno in fornitura possa decorrere effettivamente dal 1° aprile 2023 (a causa sia dei tempi tecnici necessari sia dell'elevato numero di CTE vigenti per i clienti interessati, circa 400)¹⁴.

27. Nella successiva memoria difensiva pervenuta in data 21 dicembre 2022¹⁵, il Professionista ha in primo luogo ricostruito le modalità di rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precisando che la relativa disciplina va tenuta distinta dall'esercizio dello *ius variandi* (in quanto il rinnovo comporta la costituzione di un rapporto contrattuale “nuovo”, sulla base di condizioni essenziali “nuove”, dopo la scadenza del rapporto precedente, mentre all'esercizio dello *ius variandi* consegue la modifica di una componente di un rapporto contrattuale in corso e durante il suo periodo di esecuzione), così sintetizzate sulla base delle condizioni generali di contratto di Acea Energia:

¹³ Comunicazione prot. 99770 del 19 dicembre 2022.

¹⁴ Acea Energia ha reso noto di aver ricevuto *[omissis]* reclami in merito alle comunicazioni di modifica/rinnovo delle condizioni economiche, solo *[omissis]* dei quali corrispondenti a punti di fornitura successivamente cessati.

¹⁵ Comunicazione prot. 100176 del 21 dicembre 2022.

“(i) prima della scadenza del “periodo di validità” e di esecuzione del rapporto, la Società può comunicare, con il dovuto anticipo, il nuovo prezzo della somministrazione applicabile in occasione del rinnovo e la durata delle nuove condizioni economiche;

(ii) nel caso in cui Acea Energia non effettui tale comunicazione, conformemente al principio espresso dall’art. 1474 cod. civ., le condizioni economiche si rinnovano alle medesime condizioni praticate dal venditore nel corso del “periodo di validità” e di esecuzione venuto a scadenza;

(iii) in ogni caso, resta ferma la facoltà del cliente di recedere in qualsiasi momento dal contratto di somministrazione (recte: di non accettare il nuovo prezzo e così uscire dal rapporto contrattuale)”.

28. Quindi, la Società ha rappresentato di aver dovuto, a fronte dell’aumento del costo del principale fattore produttivo, rivedere le proprie politiche commerciali ed i prezzi praticati per la fornitura di energia, trasmettendo di conseguenza ai propri clienti alcune comunicazioni denominate come *“proposte di modifica unilaterale dei contratti”*; secondo il Professionista, *“Si trattava, in ogni caso, di comunicazioni che di fatto corrispondevano a rinnovi con aggiornamento del prezzo, dal momento che erano dichiaratamente destinate ad intervenire successivamente alla scadenza del periodo di validità dell’offerta”* e che, a seguito dell’aumento dei costi di approvvigionamento, proponevano condizioni economiche connotate da un aumento dei prezzi rispetto a quelle praticate in precedenza.

29. Acea Energia, dopo il decorso di 10 giorni dall’invio delle comunicazioni di modifica unilaterale, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale approvato da ARERA, che precisa che le comunicazioni inviate ai clienti si intendono pervenute all’indirizzo del cliente una volta che sono decorsi dieci giorni dall’invio, ha ritenuto che le comunicazioni fossero pervenute a conoscenza dei destinatari e, quindi, perfezionate. Secondo il Professionista le comunicazioni di modifica unilaterale, essendo espressione di un diritto potestativo che si esercita attraverso un negozio unilaterale recettizio, avrebbero prodotto il perfezionamento delle modifiche al momento in cui sono pervenute a conoscenza del consumatore (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 cod. civ.). In ogni caso ha ribadito che le comunicazioni di modifica unilaterale inviate dopo la data del 25 luglio e sino all’11 agosto non sono state applicate.

30. A seguito dell’entrata in vigore della norma di cui all’art. 3 del d.l. n. 115 del 2022 Acea Energia ritiene di essersi *“strettamente attenuta alla più rigorosa interpretazione del dato normativo poc’anzi rappresentata, limitandosi:*

(i) ad implementare gli aggiornamenti di prezzo preannunciati nelle comunicazioni che, alla data dell’entrata in vigore dell’art. 3 cit., potevano ritenersi già perfezionate, perché erano decorsi i 10 giorni dall’invio della

comunicazione previsti dall'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale approvato da ARERA;

(ii) a comunicare le condizioni economiche applicabili in occasione del rinnovo delle offerte che venivano in scadenza”.

31. In proposito, il Professionista contesta l'interpretazione del predetto art. 3 che ritiene desumibile dalla lettura del provvedimento cautelare dell'Autorità, secondo cui tale norma si applicherebbe non solo alle modifiche unilaterali di condizioni economiche ancora valide ed efficaci ma ad “*ogni variazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura*” tra cui rientrano anche gli eventuali aggiornamenti del prezzo conseguenti alla scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, e ribadisce che, mentre le modifiche unilaterali sono inibite (con eccezione di quelle che si siano già perfezionate), non sussiste alcuna limitazione alla facoltà di prevedere degli aggiornamenti di prezzo in occasione del rinnovo delle condizioni economiche delle offerte.

32. Conseguentemente, Acea Energia ha chiesto di non confermare il provvedimento cautelare, ribadendo tale richiesta nella successiva comunicazione del 23 dicembre 2022¹⁶, con la quale ha trasmesso copia dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 dicembre 2022, n. 5986.

V. VALUTAZIONI

33. Alla luce di quanto emerso in atti, a seguito delle memorie difensive pervenute da parte di Acea Energia S.p.A., successivamente alla data del 12 dicembre 2022, e fatta salva ogni diversa valutazione nel procedimento principale, devono ritenersi sussistenti il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* posti a fondamento del provvedimento cautelare adottato *inaudita altera parte* nei limiti di quanto in seguito si preciserà e in considerazione del contenuto dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2022, n. 05986.

34. In primo luogo, le lettere di preavviso indirizzate agli utenti fino a fine luglio 2022 qualificano espressamente le nuove condizioni economiche di fornitura come frutto di modifiche unilaterali, che si sarebbero perfezionate nel momento stesso della conoscenza da parte del consumatore, secondo quanto emerso dai riscontri ai reclami forniti da Acea.

A tale riguardo si rileva, in primo luogo, che la norma di cui al citato art. 3, di carattere eccezionale e derogatorio in ragione della situazione eccezionale in essere, prevede espressamente l'inefficacia di tutti gli avvisi e delle modifiche delle condizioni economiche già comunicati dalle imprese, salvo che ne sia prevista la decorrenza in data antecedente al 10 agosto 2022, momento

¹⁶ Comunicazione prot. 100984 del 23 dicembre 2022.

dell'entrata in vigore del citato Decreto Legge.

Il “*perfezionamento*” delle modifiche unilaterali del prezzo di fornitura non può invece essere ricondotto, come sostenuto dal Professionista, al mero invio/ricezione della comunicazione di preavviso, quindi a valere per tutte le comunicazioni che sono state inviate prima della entrata in vigore della disposizione normativa, sia per espresso contrasto con il citato disposto normativo sia in ragione della natura pattizia e non unilaterale del contratto di fornitura di energia e gas e di ogni clausola che lo compone, la cui valenza deve infatti essere ricondotta non solo all'invio di una proposta di modifica ma anche alla sua espressa o tacita accettazione da parte del consumatore, secondo i termini minimi previsti dalla regolazione, proprio al fine di non compromettere la sua libertà di scelta e di fornitura di un servizio essenziale come l'energia e il gas.

35. Resta fermo peraltro che non è stata comprovata alcuna comunicazione di sospensione o revoca inviata agli stessi destinatari delle proposte di modifica unilaterale delle condizioni economiche, neppure per quelle inviate dal 25 luglio all'11 agosto, se non in ottemperanza al provvedimento cautelare, mentre si conferma che almeno fino alla metà di ottobre 2022, la Società continuasse a rigettare i reclami sulla base dell'asserito perfezionamento delle comunicazioni medesime.

36. Con riferimento alle comunicazioni inviate successivamente al 10 agosto, si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal Professionista, in ordine alla errata interpretazione dell'art. 3 del Decreto Aiuti *bis*, da parte dell'Autorità, quest'ultima, attraverso l'adozione di misure cautelari, ha invero inteso bloccare, nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato, le modifiche unilaterali delle condizioni economiche delle forniture, comunicate dalla società di vendita alla propria clientela, in ragione della non precisata ma soltanto asserita scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche di offerta.

L'assenza di tale elemento, unitamente al *modus operandi* assunto dalla società nell'interlocuzione con gli utenti, ha indebitamente condizionato gli stessi nell'esercizio di un loro diritto, non essendo posti nella condizione di poter comprendere se le variazioni applicate dal professionista fossero legittime, tenuto conto del disposto del Decreto Aiuti *bis*.

37. Infatti, finanche le comunicazioni denominate da Acea - dopo l'entrata in vigore del Decreto Aiuti *bis* - “*Proposta di rinnovo delle condizioni economiche*” (cfr. fig. 4), indicavano genericamente che “*le condizioni economiche dell'offerta relative alla tua fornitura ... sono in scadenza*” (enfasi aggiunta), senza tuttavia precisare la data effettiva della stessa.

38. La circostanza che la scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche di fornitura fosse ignota alla generalità dei consumatori, è testimoniata dalle varie denunce agli atti del fascicolo - che continuano ad affluire - con le quali gli stessi consumatori contestano la sussistenza di una

scadenza effettiva e, soprattutto, predeterminata, la quale giustificerebbe il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura durante la vigenza dell'articolo 3 del Decreto Aiuti *bis*.

39. Alla luce, dunque, degli elementi fattuali emersi dall'analisi della documentazione complessivamente acquisita agli atti, risulta che le offerte sottoscritte nel corso degli anni da una gran parte degli utenti destinatari delle comunicazioni in oggetto non fossero effettivamente e genuinamente in scadenza: l'iniziale periodo di validità delle offerte stesse era, in molti casi, abbondantemente decorso e tacitamente prorogato, in assenza di una esplicita predeterminazione o comunicazione di uno specifico termine di vigenza delle condizioni economiche di fornitura e comunque senza che il professionista abbia comprovato il rispetto del termine di scadenza conseguente alle diverse e tacite proroghe.

40. Ne consegue che la condotta in esame, cioè l'asserito rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, non è stato frutto - almeno nella gran parte dei casi - della effettiva, predeterminata e nota scadenza delle condizioni economiche di offerta, realizzandosi così, nella sostanza, l'elusione dell'obbligo, di cui al citato art. 3, di sospensione dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo dell'energia. Pertanto, anche le comunicazioni che richiamano la scadenza dell'offerta, senza però che la stessa fosse specificamente indicata, ovvero predeterminata e predeterminabile, lungi dal configurare "*un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti*", integrano una fattispecie di modifica unilaterale, sospesa *ex* articolo 3 del Decreto Aiuti *bis* sino al 30 aprile 2023. Con la conseguenza che un tale *modus operandi* integra una pratica commerciale scorretta suscettibile di ostacolare il diritto contrattuale degli utenti a non vedere temporaneamente aumentate le condizioni economiche delle loro forniture, condizionandoli indebitamente al pagamento di maggiorazioni in realtà non applicabili durante la vigenza della norma suddetta.

41. Giova, pertanto, ribadire che l'Autorità non ha impedito alle società di vendita, come affermato da Acea, di comunicare "*un aumento del prezzo in occasione del rinnovo delle condizioni economiche scadute*", ma ha impedito l'esercizio massivo e generalizzato dello *ius variandi* rispetto a condizioni economiche non in scadenza previste nell'ambito di un contratto di fornitura a tempo indeterminato, in vigenza del divieto di cui si discute.

42. In conclusione dunque, e anche in considerazione del contenuto della richiamata ordinanza del Consiglio di Stato resa avverso un altro provvedimento cautelare dell'Autorità su condotte analoghe, si ritiene di confermare il provvedimento cautelare adottato dall'Autorità nell'adunanza del 12 dicembre 2022, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, limitatamente a tutte le comunicazioni di rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta prive di una chiara, effettiva predeterminata o

predeterminabile scadenza e quindi conosciuta o conoscibile dai consumatori di contratti a tempo indeterminato.

43. Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva la persistenza delle esigenze già evidenziate nel provvedimento del 12 dicembre 2022 atteso che le misure comunicate dalla parte, oltre che in stretta attuazione del citato provvedimento, sono in gran parte non ancora implementate e pertanto la condotta sopra descritta è in atto ed è caratterizzata da un elevato grado di offensività in ragione dell'immediato e grave pregiudizio economico derivante dall'applicazione di nuove condizioni economiche fortemente peggiorative (pari anche a 4 o 5 volte quelle previste dall'offerta corrente).

RITENUTO, pertanto, che gli elementi acquisiti confermano, nei limiti di quanto sopra evidenziato, la sussistenza dei presupposti indicati nella delibera del 12 dicembre 2022, che giustificano la parziale conferma della misura adottata, fatta ovviamente salva ogni ulteriore e/o diversa valutazione nel procedimento principale;

DELIBERA

di revocare parzialmente il provvedimento adottato il 12 dicembre 2022 nei confronti della società Acea Energia S.p.A. confermandolo nella sola parte in cui dispone che la stessa:

a) sospenda provvisoriamente l'applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, per le quali avuto riguardo a contratti a tempo indeterminato non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle stesse, confermando fino all'effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l'applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l'inefficacia delle modifiche proposte;

b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, avuto riguardo a

contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle condizioni economiche di fornitura, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche fino all'effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023;

c) che la società Acea Energia S.p.A. comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto sub a) e b).

È fatta salva ogni ulteriore e/o diversa valutazione nel procedimento principale.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del Professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli